

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 081/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 025/CSA– RIUNIONE DEL 14 SETTEMBRE 2017

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza Vice Presidente; Avv. Fabio Di Cagno – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/LECCE DEL 26.8.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 9/DIV del 29.8.2017)

La Società Virtus Francavilla Calcio S.r.l. ha avanzato ricorso in appello, avverso la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiano Calcio Professionistico il 29.8.2017, per fatti relativi alla gara Virtus Francavilla Calcio S.r.l./ Lecce, del 26.8.2017.

In particolare il direttore di gara rilevava che, prima e durante lo svolgimento dell'incontro "persone non meglio identificabili, ma riconducibili alla società ospitante stazionavano all'interno del recinto di giuoco. Più volte invitati dagli steward lasciare il recinto di giuoco, si rifiutavano...".

Nei motivi di appello la società, non contesta il dato fattuale, ma segnala la presenza di molteplici circostanze attenuanti: la oggettiva collaborazione con le forze dell'ordine, il regolare svolgimento della gara e riporta, inoltre, una giurisprudenza che, per fatti analoghi, ha irrogato una sanzione pecuniaria inferiore a quella applicata all'appellante (€ 2.500,00).

In sede di discussione è emerso che i soggetti in questione erano atleti della società che avrebbero disputato, sullo stesso terreno di giuoco, un'altra gara.

La Corte, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, rilevato che, comunque, era onere della società inibire la presenza di soggetti, comunque, estranei alla gara in corso, in parziale accoglimento del gravame oggetto del presente scrutinio, riduce l'ammenda ad € 1.500,00.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Virtus Francavilla S.r.l. di Francavilla Fontana (Brindisi), riduce la sanzione dell'ammenda in € 1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S. GIANA ERMINIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PINARDI ALEX SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/AREZZO DEL 3.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico 14/DIV del 05.09.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 14/DIV del 5.9.2017 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Pinardi Alex.

Tale decisione è stata assunta perché, in occasione dell'incontro Giana Erminio/Arezzo disputato il 3.9.2017, il Pinardi reiterava un comportamento offensivo nei confronti di un assistente arbitrale.

Avverso tale provvedimento la società A.S. Giana Erminio ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 5.9.2017, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa l'11.9.2017, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Società A.S. Giana Erminio di Gorgonzola (Milano), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Avv. Fabio Di Cagno – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S. MONZA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CORI SACHA SEGUITO GARA PISTOIESE/MONZA DEL 03.09.2017 (Delibera del Giudice Sportivo la Lega Italiana Calcio Professionistico 14/DIV del 05.09.2017)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 14/DIV del 05.09.2017, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Serie C, infliggeva al calciatore Cori Sacha, tesserato per la reclamante S.S. Monza 1912, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara *"per aver colpito un avversario a terra con un calcio al volto, procurando fuoriuscita di sangue, con il pallone non a distanza di gioco"*.

Dal rapporto arbitrale in atti si evince che al minuto 39 del 2° tempo regolamentare il calciatore del Monza Cori Sacha, a palla lontana, colpiva con un piede al volto un avversario che era rimasto a terra in seguito ad un normale contrasto di gioco con il suddetto Cori Sacha procurandogli una ferita.

Il calciatore della Pistoiese, dopo l'intervento dei sanitari, arrestata l'emorragia, rientrava sul terreno di gioco e proseguiva la gara.

Avverso tale decisione la società S.S. Monza 1912 proponeva reclamo ex art. 36 C.G.S., ritenendo errata la valutazione e qualificazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Serie C, e comunque eccessiva e sproporzionata la sanzione inflitta rispetto alla condotta contestata al proprio tesserato.

Il reclamo proposto nell'interesse del calciatore Cori Sacha per la S.S. Monza 1912 va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

In riferimento alla squalifica per 3 giornate effettive di gara comminata al proprio calciatore Cori Sacha, la reclamante, la società S.S. Monza 1912, asseriva a sostegno delle proprie ragioni l'erronea valutazione e qualificazione dei fatti, e comunque l'eccessiva gravosità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Sul punto la società, non condividendo la ricostruzione fattuale contenuta nel Com. Uff. n. 14/DIV del 05.09.2017 del Giudice Sportivo con cui veniva comminata la squalifica di 3 giornate effettive di gara al calciatore Cori Sacha, osserva che il calciatore Cori, con l'intento di difendere e ricevere la palla lanciata dal proprio compagno di squadra, si accingeva a saltare collidendo con l'avversario che proveniva alle sue spalle con l'intenzione di prendere anch'esso il possesso del pallone, e che, proprio in conseguenza della suddetta colluttazione il calciatore Cori perdeva l'equilibrio ed inavvertitamente ed involontariamente colpiva con il piede il volto del proprio avversario già riverso a terra in conseguenza dello scontro aereo avvenuto tra i medesimi.

La Corte, sentito l'arbitro Gianpietro Miele della Sezione AIA di Nola, il quale ha confermato la volontarietà del colpo sferrato da Cori Sacha al calciatore della Pistoiese rimasto a terra in seguito ad

un regolare contrasto di gioco avuto con lo stesso, ritiene di respingere il reclamo presentato dalla società S.S. Monza 1912, confermando la qualificazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo nonché la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Cori Sacha.

Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 16, comma I, C.G.S. *“Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva”*.

Ritenuta corretta la valutazione e qualificazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo, la società reclamante contesta inoltre l'eccessiva gravità della sanzione irrogata nei confronti del proprio tesserato.

Nello specifico, per la S.S. Monza 1912 il Giudice Sportivo si sarebbe pronunciato in contrasto con il principio di civiltà giuridica di cui all'art. 19, comma I, C.G.S., non avendo questi commisurato la sanzione applicata alla natura e alla gravità dei fatti commessi.

Il comma 4 dell'art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irrispettose o violente. Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di 2 giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di 3 giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (5 giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

Per quanto attiene alla qualificazione della condotta che legittima l'inflizione della squalifica, si tratta, invero, di una questione di grande rilevanza pratica atteso che a seconda della predetta qualificazione muta la durata della sanzione disciplinare.

La condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica [...] che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 10.1.2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 18.1.2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 19.11.2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13.9.2010, cit.; e Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 27.5.2010, n. 272/CGF)

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest'ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto [...] frutto dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 10.1.2014, n. 161/CGF).

Al riguardo la Corte ha ritenuto di sentire telefonicamente l'arbitro, sig. Gianpietro Miele della Sezione AIA di Nola, il quale ha confermato la volontarietà del calcio sferrato nei confronti del calciatore della Pistoiese.

Nel caso di specie risulta, quindi, evidente che la condotta posta in essere dal calciatore Cori Sacha, debba essere considerata come violenta.

Prescindendo dal fatto che non siano derivati danni fisici permanenti - danno fisico e/o materiale che costituisce mero elemento valutabile dal Giudice e non condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta - in capo al calciatore avversario che grazie all'intervento dei sanitari ha potuto far rientro regolarmente sul terreno di gioco, è indubbio che, trattandosi di episodio verificatosi a palla lontana, tale situazione non possa essere interpretata come meramente antisportiva sulla scorta della ricostruzione dei fatti offerta dalla società reclamante.

Tenuto conto della gravità della condotta posta in essere dal calciatore Cori Sacha, il Giudice Sportivo, a ragione, ha ritenuto di dover applicare la sanzione di cui all'art. 19, comma IV, C.G.S. della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società S.S. Monza 1912 di Monza (Monza - Brianza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ;
 - INIBIZIONE FINO AL 3.10.2017 AL SIG. VINCENZO GRECO;
 - INIBIZIONE FINO A 19.09.2017 AL SIG. SALVATORE BASILE;
 - INIBIZIONE FINO A 19.09.2017 AL SIG. VALERIO ZUDDAS;
 - SQUALIFICA PER 3 GARE AL SIG. ASSUMMA GIUSEPPE FABIO,
- SEGUITO GARA REGGINA/CATANZARO DEL 3.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 14/DIV del 5.9.2017)

Con reclamo del 12.9.2017, preceduto da rituale preannuncio spedito il 7.9.2017, la società URBS Reggina 1914 S.r.l. (di seguito “Reggina”) ha impugnato i seguenti provvedimenti disciplinari comminati dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico il 5.9.2017 (Com. Uff. n. 14/DIV) in relazione alla gara del Campionato di Serie C Reggina/Catanzaro del 2.9.2017, disputatasi sul campo della Reggina:

- ammenda di € 3.000,00 alla società Reggina *“perché persona non identificata, ma riconducibile alla società, non inserita in distinta, al rientro negli spogliatoi alla fine del primo tempo, profferiva espressioni minacciose nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, innescando una breve rissa; perché persona riconducibile alla società e inserita in distinta ma priva di tesseramento e di autorizzazione all’accesso in campo al rientro delle squadre in campo, nel tunnel di accesso al terreno di gioco, partecipava a una rissa tra alcuni tesserati delle due società (espulso); perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere alcuni petardi nel proprio settore, senza conseguenze”*.

- inibizione sino al 3.10.2017 al sig. Greco Vincenzo *“perché al rientro delle squadre in campo, nel tunnel di accesso al terreno di gioco, partecipava a una rissa tra alcuni tesserati delle due società; perché si rivolgeva a un Delegato della Lega Pro strattinandolo e minacciandolo più volte”*;

- inibizione sino al 19.9.2017 al sig. Basile Salvatore *“perché al rientro delle squadre in campo, nel tunnel di accesso al terreno di gioco, partecipava a una rissa tra alcuni tesserati delle due società”*;

- inibizione sino al 19.9.2017 al sig. Zuddas Valerio *“perché al rientro delle squadre in campo, nel tunnel di accesso al terreno di gioco, partecipava a una rissa tra alcuni tesserati delle due società”*;

- squalifica per 3 gare effettive al sig. Assumma Giuseppe Fabio *“perché alla fine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, partecipava a una rissa con alcuni tesserati della squadra avversaria; perché, al rientro delle squadre in campo, nel tunnel di accesso al terreno di gioco, partecipava a una rissa tra alcuni tesserati delle due società”*.

I motivi di reclamo afferenti alle singole sanzioni verranno trattati separatamente.

La sanzione inflitta alla società.

La società reclamante, dopo aver illustrato la concitazione emotiva che aveva caratterizzato la gara (derby regionale), anche in considerazione dell’atteggiamento particolarmente aggressivo mantenuto in campo dai calciatori del Catanzaro, lamenta l’eccessiva afflittività della sanzione pecuniaria inflittale dal Giudice Sportivo (€ 3.000,00 di ammenda), sul presupposto della mancata considerazione di circostanze attenuanti, quali: la brevissima durata della rissa, anche per opera degli stessi dirigenti che vi avevano in un primo momento partecipato; la totale mancanza di conseguenze; la diffusione ad opera della società, nei giorni immediatamente antecedenti la gara, di importanti messaggi di rispetto e fair play.

La doglianza è priva di fondamento in quanto non viene sostanzialmente negato il fatto storico della rissa fisica e verbale (anche se di portata assai limitata, ma ripetutasi tra i due tempi sia all’uscita che al rientro in campo delle due squadre) cui hanno partecipato dirigenti della società e soggetti non autorizzati a stare in campo: né possono valere come circostanze attenuanti i comportamenti tenuti dagli stessi e da altri dirigenti coinvolti, siccome finalizzati ad evitare che la rissa potesse ulteriormente degenerare, posto che trattasi di comportamenti assolutamente doverosi e utili tutt’al più ad evitare l’aggravamento della sanzione. La reclamante, inoltre, omette di considerare che il Giudice Sportivo ha inteso sanzionare anche l’abusiva introduzione all’interno dello stadio e lo

scoppio di alcuni petardi: sicchè l'ammenda comminata nella complessiva misura di € 3.000,00 appare congrua in relazione a tutti i fatti contestati e accertati.

La sanzione inflitta al sig. Greco Vincenzo

La società si duole del provvedimento irrogato a carico del sig. Greco Vincenzo (inibizione sino al 3.10.2017) siccome eccessivamente gravoso e afflittivo.

In particolare, la reclamante osserva che costui non avrebbe profferito alcuna ingiuria all'indirizzo dell'arbitro o del delegato di Lega e che il suo comportamento era stato apoditticamente ed erroneamente definito "minaccioso", laddove invece il Greco si era limitato, quale addetto all'arbitro, a far valere le proprie rimostranze agli ufficiali di gara per alcune decisioni da costoro assunte durante la gara medesima. Lamenta inoltre la reclamante che il delegato di Lega avrebbe tratto indebite conclusioni circa il comportamento di esso dirigente, qualificandolo come ingiurioso e minaccioso pur in mancanza di alcun riscontro fattuale. Chiede pertanto la riduzione della sanzione, da contenersi nei limiti del presofferto e comunque in gg. 15.

Anche tale doglianza è priva di fondamento alla luce sia del referto arbitrale che del rapporto del collaboratore della Procura Federale, documenti entrambi assistiti da fede privilegiata.

In particolare, riferisce l'arbitro che il sig. Greco Vincenzo prendeva parte attiva alla rissa scoppiata tra i dirigenti delle due squadre, stratonando (ancorchè senza violenza) ed inveendo pesantemente all'indirizzo dei dirigenti catanzaresi ("*siete delle merde, dovete morire*"), tanto da venire espulso dall'arbitro medesimo. Riferisce inoltre il collaboratore della Procura Federale che, a seguito di tale espulsione, lo stesso Greco aveva inveito anche all'indirizzo del delegato della Lega Pro, stratonandolo con forza e cercando di strappargli il "badge" dicendo "*fammi vedere il nome che dopo ti aggiusto io telefonando in Lega*".

Ne consegue che non può essere negata la portata quantomeno offensiva e ingiuriosa del comportamento del sig. Greco nei confronti dei dirigenti della squadra avversaria, così come non può essere negata la portata offensiva ed intimidatoria dello stesso comportamento nei confronti del delegato di Lega: il che, anche alla luce della funzione di addetto all'arbitro ricoperta dal Greco nell'occasione (che avrebbe imposto ben altra responsabilità e pacatezza), consente di ritenere congrua la sanzione dell'inibizione così come comminata dal Giudice Sportivo.

La sanzione inflitta ai sigg.ri Basile Salvatore e Zuddas Valerio

Lamenta la reclamante che i suddetti Basile e Zuddas, entrambi sanzionati con l'inibizione sino al 19.9.2017, non avrebbero partecipato ad alcuna rissa (nel senso fatto proprio dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione) dal momento che, lungi dall'esercitare violenza nei confronti di chicchessia, essi si sarebbero tutt'al più limitati a rivolgere qualche epiteto ingiurioso ai dirigenti avversari, intervenendo nella "rissa" solo per separare i contendenti.

Tale ricostruzione fattuale, tuttavia, non trova riscontro nel referto arbitrale ove, pacifiche essendo per entrambi le ingiurie all'indirizzo dei dirigenti del Catanzaro ("*pezzi di merda*") si riferisce di stratonamenti vari che, ancorchè privi del connotato della violenza, comprovano un contatto fisico da costoro attivamente cercato (ed effettivamente trovato) con i dirigenti avversari, , ancorchè senza conseguenze: il che depone per la congruità del provvedimento sanzionatorio adottato dal Giudice Sportivo.

La sanzione inflitta al sig. Assumma Giuseppe Fabio

Lamenta la reclamante che il Giudice Sportivo avrebbe erroneamente valutato le risultanze degli atti ufficiali, dai quali risulterebbe che il massaggiatore sig. Assumma avrebbe preso parte solo al parapiglia verificatosi alla fine del primo tempo mentre le due squadre rientravano negli spogliatoi e non anche al successivo parapiglia occorso al rientro il campo: sicchè conclude per una congrua riduzione della sanzione.

L'assunto è tuttavia infondato.

E difatti, se è ben vero che la relazione del collaboratore della Procura Federale individua il sig. Assumma siccome sicuramente partecipante all'episodio occorso durante il rientro negli spogliatoi, non altrettanto può dirsi del referto arbitrale, ove si riferisce di un episodio intervenuto "*durante l'intervallo nel tunnel che porta agli spogliatoi*". Sicchè, mentre da un lato non può escludersi trattarsi di episodi intervenuti in tempi diversi (i referti, valutati nel loro complesso, individuano due diversi momenti critici, l'uno al rientro delle squadre negli spogliatoi, l'altro al loro rientro in campo), in ogni caso la squalifica irrogata per 3 gg. effettive risulterebbe congrua anche per quanto eventualmente avvenuto solo al rientro delle squadre negli spogliatoi, laddove il sig. Assumma non si sarebbe limitato ad inveire pesantemente all'indirizzo dei dirigenti catanzaresi ("*pezzi di merda, rientrate negli*

spogliatoi”), ma avrebbe anche partecipato attivamente alla rissa (“si accendeva una breve rissa....anche con la partecipazione del fisioterapista della Reggina sig. Assumma Giuseppe”).

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società URBS Reggina 1914 di Reggio Calabria.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 7 febbraio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio